

LE NUOVE REGOLE PER L'USO DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE

Per effetto del recepimento della terza Direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio, il D.Lgs. n. 231/2007 è intervenuto apportando numerose modifiche su:

- uso del denaro contante;
- utilizzo degli assegni bancari o postali nonché degli assegni circolari e dei vaglia postali o cambiari;
- utilizzo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

In particolare, a decorrere dal 30.4.2008, Banche e Poste dovranno rilasciare, in generale, moduli di assegni, assegni circolari e vaglia postali o cambiari con l'indicazione della **clausola di non trasferibilità**.

Solo a seguito di specifica richiesta scritta e versamento dell'imposta di bollo di € 1,50 sarà possibile ottenere il rilascio di assegni senza la clausola di non trasferibilità. Gli stessi potranno essere utilizzati solamente per importi inferiori a € 5.000 e dovranno riportare, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità.

Il Decreto legislativo in esame ha inoltre previsto che con decorrenza 30 aprile 2008 i libretti di deposito al portatore dovranno avere un saldo inferiore ad € 5.000. I libretti già in essere dovranno essere adeguati al nuovo limite entro il 30 Giugno 2009.

Per quanto sopra sinteticamente esposto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è recentemente pronunciato con la Circolare del 20.3.2008, n. 33124 che ha fornito una serie di chiarimenti che di seguito riportiamo.

UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

A) FINO AL 29 APRILE 2008

Per effetto dell' art. 1, DL n. 143/91, convertito in legge n. 197/91, sugli assegni postali, bancari e circolari e sui vaglia postali e cambiari relativi ad importi superiori ad € 12.500 devono essere indicati:

- il nome o la ragione sociale del beneficiario;
- la clausola di non trasferibilità.

In caso di violazioni riguardanti l'utilizzo degli assegni, l'art. 5 del citato DL n. 143/91 prevede che l'azienda di credito o l'Ufficio postale che accetta il versamento, deve segnalarlo al MEF entro 30 giorni.

A tali violazioni è applicabile una sanzione fino al 40% dell'importo trasferito.

B) DAL 30 APRILE 2008 IN POI

L'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che con decorrenza dal 30.4.2008, le banche e le Poste sono tenute a rilasciare, in linea generale, moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità.

La clausola di non trasferibilità dovrà inoltre essere apposta anche su assegni circolari e vaglia postali cambiari.

Il rilascio di moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità sarà possibile:

- a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una apposita richiesta scritta all'Istituto di Credito, ovvero alle Poste Italiane;
- pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera, ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.

Per completezza è opportuno precisare che nella Circolare n. 18/E del 7.3.2008, viene evidenziato che relativamente al versamento dell'imposta di bollo dovuta, le Poste e/o le aziende di credito potranno utilizzare le modalità del "versamento virtuale" e che tale modalità di assolvimento dell'imposta va riportata sull'assegno o sul vaglia emesso in forma libera.

Con la stessa Circolare l'Agenzia delle Entrate precisa che l'introduzione di tale novità non fa venir meno l'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto.

Gli assegni e i vaglia trasferibili:

- potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 5.000;
- dovranno riportare, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 5.000, non possono mai essere privi della clausola di non trasferibilità. In tutti i casi, infine ed indipendentemente dall'importo, è sempre necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario.

Allo scopo di consentire l'attività di accertamento e contrasto al riciclaggio, le banche e le Poste saranno inoltre tenute a fornire ai soggetti autorizzati a richiedere informazioni ex art. 7, DPR n. 605/73 (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.) i dati identificativi ed il codice fiscale:

- dei soggetti ai quali sono stati rilasciati assegni in forma libera;
- dei soggetti che hanno presentato gli assegni medesimi per l'incasso.

In merito a quanto sopra il MEF Circolare n. 33124 del 20 Marzo 2008 ha fornito i chiarimenti che seguono:

- gli assegni liberi emessi, per importi inferiori a € 12.500, anteriormente al 30.4.2008 ed incassati successivamente saranno considerati regolari;
- gli assegni emessi dal 30.4.2008, per importi pari o superiori a € 5.000 senza l'indicazione del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità, saranno comunque pagati dagli Istituti di Credito che avranno tuttavia l'obbligo di comunicare l'irregolarità al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- I carnet di assegni in giacenza presso le banche e/o gli Uffici Postali potranno essere utilizzati anche successivamente al 29.4.2008, previa apposizione della clausola di non trasferibilità su ogni assegno nonché della barratura sull'indicazione del limite di € 12.500.;
- i carnet di assegni in possesso della clientela alla data del 29.4.2008 potranno essere utilizzati anche successivamente con il rispetto dei nuovi limiti;
- per i moduli di assegni ritirati dalla clientela fino al 29.4.2008 ed utilizzati successivamente non è dovuta l'imposta di bollo di € 1,50; in ogni caso il loro utilizzo dovrà essere effettuato rispettando i nuovi limiti;
- in caso di girata, l'indicazione del codice fiscale del girante è sempre necessaria anche con riferimento agli assegni rilasciati anteriormente al 30.4.2008; in mancanza del codice fiscale del girante gli istituti di credito e/o gli Uffici Postali non potranno effettuare il pagamento dell'assegno. La girata si intenderà nulla anche quando il codice fiscale del girante sia errato, oppure quando lo stesso girante sia sprovvisto del codice fiscale;
- in presenza di una girata effettuata ad una persona giuridica il codice fiscale da indicare è quello della persona giuridica stessa e non del legale rappresentante;
- non è necessaria l'apposizione del codice fiscale da parte del giratario che pone all'incasso l'assegno emesso in forma libera o non trasferibile qualora egli sia stato già identificato dalla banca/Poste o venga identificato al momento dell'incasso medesimo;
- la regolarità delle girate sarà controllata dagli Istituti di Credito e/o dagli Uffici Postali, tenendo conto della firma di girata, della regolarità formale del codice fiscale nonché della sua compatibilità con la firma di girata, sempreché ciò non risulti possibile come ad esempio nel caso di firma illeggibile.

Gli assegni emessi all'ordine del traente

I cosiddetti assegni intestati a "me medesimo", potranno essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o alle Poste, inibendo quindi la possibilità di essere oggetto di trasferimento, ossia di girare a terzi tali assegni. Ciò indipendentemente dall'importo trasferito, che confermato dal MEF, potranno infatti, essere emessi anche per importi superiori a 5.000 euro".

Per gli assegni in esame, infine, non è richiesta l'indicazione del codice fiscale del traente che gira per l'incasso il titolo.

La comunicazione al MEF delle violazioni all'uso degli assegni e conseguente regime sanzionatorio

L'art. 51 del citato Decreto n. 231/2007 prevede che, qualora si verificano infrazioni al corretto uso degli assegni, la Banca o l'Ufficio Postale dovranno darne comunicazione al MEF entro 30 giorni dalla data in cui viene accettato in versamento l'assegno "non regolare" ovvero effettuata l'estinzione dell'assegno "non regolare".

Per le violazioni alle disposizioni sopra esaminate ed in particolare in presenza di:

- assegni bancari e postali di importo superiore ad € 5.000 ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari emessi senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità;
- assegni emessi all'ordine del traente non girati direttamente per l'incasso;

l'art. 58 del citato Decreto n. 231/2007 prevede l'applicazione di una sanzione dall'1% al 40% dell'importo trasferito.

LE NUOVE REGOLE PER L'UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

L'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, definisce le nuove modalità con le quali possono essere utilizzati i libretti di deposito bancari o postali al portatore. Con la medesima decorrenza del 30.04.2008 è previsto che:

- il saldo dei libretti di deposito al portatore, che fino al 29.04.2008 non poteva superare la soglia di € 12.500, non potrà essere pari o superiore a € 5.000.

Per i libretti di deposito esistenti al 30.4.2008 con un saldo pari o superiore a € 5.000, il portatore dovrà provvedere, entro il 30.6.2009 ad estinguere il libretto oppure a ridurre il saldo ad un somma inferiore al limite di € 5.000;

- in caso di trasferimento di libretti di deposito al portatore, il cedente è tenuto, entro 30 giorni, a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste.

In merito a quest'ultimo aspetto, appare opportuno precisare che nella Circolare del MEF n. 33124 del 20.3.2008, è evidenziato che per i libretti emessi fino al 29.4.2008 e presentati per l'incasso successivamente a tale data, il cessionario può rilasciare l'autocertificazione relativa al trasferimento (*data e nome del cedente*). Questo comportamento evita "l'infrazione" e pertanto la prescritta

comunicazione al MEF da parte della banca o dell'Ufficio Postale. E' comunque previsto che, in mancanza dell'autocertificazione del cessionario, il cedente dovrà far pervenire, entro 30 giorni dalla presentazione del libretto per l'incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto.

SANZIONI

L'art. 58 del Decreto n. 231/2007 prevede:

- per i libretti di deposito al portatore con saldo superiore ad € 5.000 la sanzione dal 20% al 40% del saldo;
- per i libretti di deposito al portatore esistenti al 30.4.2008 con saldo pari o superiore al limite di € 5.000 per i quali entro il 30.6.2009 non si provveda alla riduzione del saldo ovvero all'estinzione, la sanzione dal 10% al 20% del saldo;
- in caso di mancata comunicazione entro 60 giorni dei dati richiesti nei casi di trasferimento del libretto di deposito, la sanzione dal 10% al 20% del saldo.

MONEY TRANSFER

Con riferimento alle cosiddette attività di "money transfer", appare opportuno precisare che con decorrenza 30.4.2008 i trasferimenti di denaro non potranno superare € 2.000. Tale importo potrà essere elevato fino ad € 5.000 nel caso in cui il soggetto che effettua l'operazione produca idonea documentazione attestante la congruità della stessa.

La disposizione ha l'intento di evitare trasferimenti di denaro contante per fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Nella relazione accompagnatoria del Decreto, infatti, viene specificato che "la nuova regolamentazione, , è tesa ad evitare che il servizio di money transfer sia utilizzato per operazioni illecite, quali il trasferimento di proventi di frodi fiscali, il pagamento di merci di contrabbando, il finanziamento di gruppi terroristici".

Nell'ambito della citata Circolare emergono infine i seguenti chiarimenti:

- il divieto di trasferimento dei fondi è riferibile soltanto all'invio e non alla loro ricezione;
- il concetto di operazione frazionata è applicabile fino al limite di € 5.000. Potranno quindi essere effettuati più trasferimenti di importo inferiore a € 2.000, semprechè "l'importo complessivo dell'operazione non risulti, per effetto dell'applicazione del principio di frazionamento, pari o superiore a 5.000 euro".

CONTI ANONIMI

Si ricorda infine che l'art. 50 del D.Lgs. n. 231/2007 dispone, con decorrenza 29.12.2007, il divieto di:

- apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

Rag. Massimo Avincola